



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DELIBERAZIONE COPIA della GIUNTA COMUNALE

N. 206 del Reg. Data 06-12-19

Oggetto: INDIRIZZI E DIRETTIVE IN MERITO AI PROVVEDIMENTI
DA ADOTTARE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL=
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1061/2019 EMESSA
IN ESITO AL GIUDIZIO RG 1429/13.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di dicembre alle
ore 18:00, nella sede del Comune di Cingoli, la Giunta Comunale si é
riunita con la presenza dei signori:

VITTORI MICHELE	Sindaco	P
Saltamartini Filippo	Assessore	P
Gigli Pamela	Assessore	P
Coppari Martina	Assessore	P
Nardi Cristiana	Assessore	P
Giannobi Gilberto	Assessore	P

Presenti 6

Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale signor SABBATINI STELLA
Il Presidente Signor VITTORI MICHELE in qualità di Sindaco dopo aver
dichiarato aperta la seduta, per aver constatato il numero legale
degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sul territorio del Comune di Cingoli grava il 70% delle attività estrattive dell'intera Provincia di Macerata e che in ossequio alla normativa vigente all'atto del rilascio delle autorizzazioni, art. 17 della L.R. n. 71 del 1 dicembre 1997, venivano stipulate le prescritte convenzioni fra le ditte ed il Comune, relativamente al contributo previsto dalla legge, per far fronte agli ulteriori interventi rispetto al mero recupero dell'area e delle strade di accesso, contributo così ripartito: l' 80% al Comune, il 15% alla Provincia e il 5% alla Regione;

Considerato, inoltre, che la legge finanziaria regionale, approvata con Legge n. 19 del 27/12/2007, all'art. 24 approvava una diversa ripartizione contributo cavaatori e più precisamente: il 40% al Comune, il 50% alla Regione e il 10% alla Provincia;

Evidenziato che questo Comune avendo fatto affidamento sulla prima disposizione normativa, e forte delle convenzioni, ha disposto, anche a livello di pianificazione di bilancio pluriennale, interventi di diverso tipo, basandosi sulla sicurezza dell'entrata per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione all' attività estrattiva;

Visto che la cifra che il Comune di Cingoli introitava complessivamente ogni anno a seguito del contributo cavaatori era di circa 300.000 Euro, di cui con la precedente normativa, restavano nelle casse comunali l'80% di tale somma e che con la nuova legge finanziaria regionale la suddetta cifra viene decurtata del 40%, provocando un danno economico non indifferente, anche in considerazione del fatto che le strade da riparare sono sempre le stesse, in particolare le provinciali e le regionali, oltre al fatto che il Comune ha un bilancio sempre più limitato e vincolato;

Ricordato in particolare che il Comune di Cingoli aveva già convenzionato con la precedente normativa lo svolgimento dell'attività estrattiva delle seguenti cave: Cava Sielipa srl , Cava SO.GE.MA, Cava Rio Inerti, Cava Rossetti Oreste, Cava Tiranti Auro e Giuseppe;

Considerato quindi che si rendeva e si rende tuttora necessario attivarsi al fine di rivedere l'intera normativa, auspicando che vengano concordate le opportune modifiche alla L.R. n. 71/97, ritornando alle precedenti ripartizioni di percentuale del c.d. contributo cavaatori, come già fatto con una nota politica del Sindaco datata 18.05.2010 e inviata alla Regione sull'iniquità e presunta illegittimità della suddetta novellata normativa e conseguente richiesta di modifica legislativa e regolamentare;

Richiamato, pertanto, l'atto di G.M. n. 164 del 7/10/2011, con il quale il Comune di Cingoli ha deliberato di costituirsi innanzi al Tar Marche e al giudice ordinario in merito alla nuova normativa regionale sul riparto del contributo cavaatori, in quanto si era fatto affidamento sulla prima disposizione di legge, disponendo anche a livello di pianificazione di bilancio pluriennale interventi diversi, basandosi appunto sulla sicurezza dell'entrata per tutto il periodo di durata delle autorizzazioni rilasciate all'attività estrattiva;

Esaminate le motivazioni della sentenza di rigetto della domanda del Comune attore nel giudizio R.G. n. 3917/2011 Tribunale di Macerata, con cui il Giudice di Macerata ha risolto la questione di illegittimità costituzionale con un mero rimando alle motivazioni del TAR (sul noto caso Sielipa), nonostante che poco prima della sua decisione, il Consiglio di Stato le aveva stravolte sollevando la suddetta questione ravvisandone il fumus di incostituzionalità della novella regionale;

Dato atto che possano essere ancora approfonditi gli argomenti offerti dal legale dell'Ente e presa in considerazione la sopra citata ordinanza del C.d.S., apportatrice di argomenti decisamente favorevoli, "in linea con quanto da noi sostenuto fin dall'atto



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

introduttivo”;

Evidenziato che il Comune di Cingoli, avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, proponeva appello alla Corte di Appello di Ancona, incardinando il Giudizio identificato con RG 1429/2013;

Preso atto che tale procedimento di appello si concludeva con Sentenza 1061/2019 con la quale la Corte di Appello di Ancona rigettava il ricorso proposto, confermava integralmente la Sentenza n. 713/13 del Tribunale di Macerata e condannava l'appellante Comune di Cingoli alla rifusione delle spese di lite all'appellata Regione Marche;

Sottolineato che il Comune di Cingoli ribadisce le proprie ragioni, come già approfondite dal legale incaricato sia per la prima che per la seconda fase di Giudizio;

Considerato che la Sentenza della Corte di Appello risulta alquanto povera in merito ad opportunità, ragioni e argomenti, nulla aggiungendo a quanto venne a suo tempo considerato per la proposizione dell'Appello;

Evidenziato che quanto sopra esposto giustifica una impugnazione, avanti alla Corte di Cassazione, della Sentenza 1061/2019 affinché il Comune di Cingoli possa vedere tutelate le proprie ragioni e la propria posizione;

Acquisiti i pareri istruttori del Responsabile del Settore Segreteria e del responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Ritenuto quindi di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso avanti alla Corte di Cassazione ed impugnare quindi la Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1061/2019;

Considerato che la questione, per ciò che concerne la materia trattata, nonché il grado di Giudizio raggiunto, attiene a pratiche di particolare complessità, tali da richiedere affidamento di specifico incarico ad un professionista all'uopo designato;

Atteso inoltre che, trattandosi di terzo ed ultimo grado di Giudizio, risulta opportuno individuare il medesimo legale che ha tutelato l'Ente anche nei precedenti gradi avanti al Tribunale di Macerata ed alla Corte di Appello di Ancona, anche al fine di garantire coerenza, uniformità, continuità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Constatato che il medesimo legale è già in possesso altresì dell'intero fascicolo inerente il contenzioso;

Ritenuto quindi di esprimere l'indirizzo di affidare l'incarico legale di promuovere l'azione di impugnazione in Cassazione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1061/2019 e di tutelare il Comune nelle sedi competenti all'Avv. Fabio Pierdominici del Foro di Macerata, il quale ha manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico;

Tenuto conto che tale scelta si rende opportuna per garantire coerenza, deontologia, professionalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto il compito di tutelare l'Ente viene affidato ad un professionista all'uopo designato;

Valutato inoltre che, da un punto di vista economico, l'Avv. Pierdominici ha presentato un congruo e conveniente preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Ente con prot. com. 16164 del 26/09/19, per l'importo presuntivamente quantificato in € 5.640,36 lordi e complessivi a carico dell'Ente, comprensivi di un compenso di € 3.000,00 oltre accessori e delle spese vive consistenti nel contributo unificato, pari ad € 1.263,00, importo da imputare in capo al capitolo 138/10 del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 17, che stabilisce come i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di contratto di



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

appalto e che, tuttavia, si tratta di contratti esclusi dall'applicazione del codice e considerato comunque che, nel caso di specie, si può far riferimento altresì all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente affidamenti diretti per importi di valore inferiore a € 40.000,00;

Visto il D. Lgs. 267/2000 art. 6, il Codice Civile, art. 2230 e ss. che disciplinano il contratto d'opera intellettuale;

Vista la L.R. n. 71/1977 e s.m. di disciplina delle AA.EE. in generale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del T.U.E.L., riconoscendo al presente atto il valore politico di un "atto di governo" e ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c) del vigente Statuto comunale, in relazione all'art. 6 comma 2 del T.U.E.L. nel quale si demanda allo Statuto il compito di stabilire la rappresentanza dell'ente, anche in giudizio;

Vista la delibera di C.C. n. 74 del 21/12/2018 di approvazione del bilancio per l'annualità 2019 e per il triennio 2019-2021;

Visti i favorevoli pareri resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal responsabile del settore proponente e dal ragioniere comunale, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con il D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267.

A voti unanimi e favorevoli, resi palesemente

DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco ad impugnare innanzi alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1061/2019 relativa al giudizio R.G. n. 1429/2013, per le ragioni di fatto e di diritto riportate in premessa e ogni altro atto presupposto e/o conseguente;

2) di individuare, per quanto di competenza, quale legale patrocinatore di questo Ente l'Avv. Fabio Pierdominici di Camerino;

3) di dare atto che la somma necessaria al pagamento delle prestazioni professionali del legale incaricato per l'azione in questione è pari all'importo presuntivamente quantificato in € 5.640,36 lordi e complessivi a carico dell'Ente, comprensivi di un compenso di € 3.000,00 oltre accessori e delle spese vive consistenti nel contributo unificato, pari ad € 1.263,00,

4) di dare atto che l'importo di cui sopra viene imputato in capo al capitolo 138/10 del bilancio comunale per il corrente esercizio;

5) di demandare al Responsabile del Settore I il compito di curare tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alle direttive contenute nella presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa;

6) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con il D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267.

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to VITTORI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-12-19.

Si attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che copia della stessa è stata trasmessa con lettera n. 20797, in data 09-12-2019 ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 09-12-19

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 09-12-2019

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 09-12-2019

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABBATINI STELLA

Li,